

NORMA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.7.1999,
e s.m. approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.01.2000

Articolo unico

Disciplina di attività rumorose

1. La presente norma regolamentare disciplina lo svolgimento di attività rumorose in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 11, comma 4, del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., ai lavori edili ed in generale ai lavori eseguiti all'aperto si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i lavori di scavo, di consolidamento del terreno, di costruzione o demolizione, devono essere eseguiti adottando adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni di rumori molesti;
- b) i macchinari impiegati nelle costruzioni devono essere, per quanto possibile, azionati elettricamente;
- c) i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori realizzati in conformità alle norme di buona tecnica;
- d) i macchinari rumorosi impiegati nei cantieri devono essere dislocati in modo da ridurre per quanto possibile la molestia al vicinato, ed allo stesso fine se ne deve curare la manutenzione;
- e) i compressori, i gruppi elettrogeni, i martelli pneumatici, le perforatrici e le apparecchiature analoghe, devono essere schermati e adeguatamente silenziati compatibilmente con le tecnologie correnti offerte dal mercato;

3. In ogni caso, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., l'uso dei macchinari rumorosi è consentito solo a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 18.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 14.00. La deroga a detti orari può essere autorizzata dal Sindaco, su richiesta scritta e motivata.

4. Le macchine di giardinaggio devono essere utilizzate in modo da limitare il disturbo al vicinato. L'impiego di macchine da giardinaggio rumorose deve essere limitato agli orari compresi tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.00. La deroga a detti orari può essere autorizzata dal Sindaco, su richiesta scritta e motivata.

5. Le attività ricreative e di spettacolo svolte all'aperto che comportano produzione di rumori ovvero emissioni vocali o strumentali, come pure le analoghe attività svolte all'interno di edifici e che possono recare disturbo anche all'esterno, non possono essere esercitate al di fuori degli orari compresi tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 22.00. Deroghe a detti orari possono essere concesse dal Sindaco, su richiesta scritta e motivata.

6. Attività sportive o ricreative, quali motocross, deltaplano a motore, heliskiing, aero - e automodellismo, uso con finalità esclusivamente ricreativo o sportivo di motoslitte e simili, sono ammesse di norma nelle fasce orarie di cui al comma 4, previa autorizzazione del Sindaco, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti interessati da tali attività.

7. Spetta al Sindaco il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 11, comma 2 e 3, del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

8. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.